



CHIARA
Principessa Sovrana di Ninfa e presso l'Astura
Signora di Castania e degli Oschi

Visto il Decreto Principesco 17 novembre 2025, n.9, ovvero il Codice dell'Ordinamento Territoriale;

Considerata la necessità di normare l'uso delle lingue nei contesti ufficiali, nonché di garantire allo Stato un'efficienza burocratica relativa all'uso di più idiomi come lingue ufficiali dello Stato;

Su proposta del Capo del Governo.

NOI ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art.1

Riconoscimento delle lingue ufficiali

1. Sono lingue ufficiali del Principato:
 - a) la lingua italiana;
 - b) la lingua latina.
2. L'unica lingua valida per la stesura degli atti aventi valore di legge è l'italiano.
3. Ai sensi del Codice dell'Ordinamento Territoriale, articolo 4, comma 4, è riconosciuta l'ufficialità subordinata della lingua osca nel Vicereame dei Territori Oschi.

Art.2

Ufficialità subordinata della lingua osca nel Vicereame dei Territori Oschi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la lingua osca viene riconosciuta, nel Vicereame dei Territori Oschi, come un metodo alternativo e riconosciuto per interfacciarsi con le pubbliche amministrazioni territoriali o dello Stato.
2. Lo status di ufficialità subordinata non comporta, nei confronti dello Stato o del Vicereame dei Territori Oschi, alcun obbligo di traduzione e di promulgazione di atti in lingua osca al fine di dichiararne l'efficacia.

Art.3

Uso della lingua latina

1. La lingua latina, preservato il suo status di lingua ufficiale dello Stato, sarà limitata esclusivamente alle seguenti formulazioni ceremoniali:
 - a) ceremonie di apertura e chiusura del Parlamento alla presenza del Sovrano;
 - b) incipit e conclusione della documentazione prodotta dal Sovrano in merito alle dichiarazioni di guerra e di cessazione delle ostilità, ovvero la grazia, l'indulto e l'abdicazione;
 - c) incipit e conclusione del Giuramento allo Statuto da parte del Sovrano in presenza del Parlamento.

2. Viene riconosciuto come ente linguistico per la lingua latina la Pontificia Accademia di Latinità, con sede nello Stato della Città del Vaticano.

Art.4

Uso della lingua inglese

L'uso della lingua inglese, nella sua variante britannica, è ammesso istituzionalmente solo nel campo delle relazioni diplomatiche, ovvero nella traduzione degli atti ufficiali per i medesimi fini.

Art.5

Abrogazione della lingua siciliana nel Vicereame di Castania

È abrogato l'uso della lingua siciliana nel Vicereame di Castania.

Art.6

Cessazione dell'obbligo di traduzione degli atti

È confermata la cessazione dell'obbligo della traduzione degli atti in lingua inglese per la loro efficacia.

Art.7

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla mezzanotte del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Principato.

Il presente decreto è mandato a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Palazzo Sabbato il 19 novembre 2025.



TISI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa)